

## COMMISSIONE XI

## AGRICOLTURA E FORESTE

13.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

## INDICE

PAG.

**Proposte di legge** (Seguito della discussione e rinvio):

BAMBI ed altri: Norme per la classificazione, l'istituzione del marchio di garanzia di qualità e la denominazione di origine per l'olio di oliva destinato alla vendita minuta (850);

MASTELLA ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e commercio dell'olio di oliva (921);

POTI: Norme per la classificazione dell'olio di oliva (1797) . . . . .	3
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 7, 10, 11
MARTINO GUIDO . . . . .	9, 11
MORA GIAMPAOLO . . . . .	8, 11
NEBBIA GIORGIO . . . . .	9, 11
TOMA MARIO . . . . .	7, 10
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	3

PAG.

**Proposta di legge** (Discussione e rinvio):

Lo BIANCO ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli (429) . . . . .	11
MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i> . . . . .	11, 12, 13, 14
BINELLI GIAN CARLO . . . . .	13
MORA GIAMPAOLO . . . . .	13, 14
NEBBIA GIORGIO . . . . .	13
RABINO GIOVANNI BATTISTA, <i>Relatore</i> . . . . .	11, 13, 14
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	13

**La seduta comincia alle 9,30.**

LIVIO BONCOMPAGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge Bambi ed altri: Norme per la classificazione, l'istituzione del marchio di garanzia di qualità e la denominazione di origine per l'olio di oliva destinato alla vendita minuta (850); Mastella ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e commercio dell'olio di oliva (921); Potì: Norme per la classificazione dell'olio di oliva (1797).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bambi ed altri: « Norme per la classificazione, l'istituzione del marchio di garanzia di qualità e la denominazione di origine per l'olio di oliva destinato alla vendita minuta »; Mastella ed altri: « Norme sulla classificazione, produzione e commercio dell'olio di oliva »; e Potì: « Norme per la classificazione dell'olio di oliva ».

Comunico che in data 21 novembre 1984 la V Commissione bilancio, richiesta di esprimere un nuovo parere alla luce del bilancio dello Stato per il 1985, ha deliberato di esprimere parere favorevole sul provvedimento ora in discussione, a condizione che il terzo comma dell'articolo 18 nel testo riformulato dal precedente parere della Commissione bilancio sia così modificato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al

1988, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, utilizzando l'apposito accantonamento e per gli anni 1985, 1986 e 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-1987, sul medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, utilizzando l'apposito accantonamento ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 26 settembre ultimo scorso lo onorevole Bruni svolse la relazione su tale provvedimento. Poiché lo stesso onorevole Bruni — colpito ieri da un grave lutto familiare, per il quale gli ho espresso, a nome di tutta la Commissione, le più sentite condoglianze — mi ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna, lo sostituirò nella qualità di relatore.

Prima di dichiarare aperta la discussione sulle linee generali, do la parola al rappresentante del Governo, che ha chiesto di intervenire subito.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo invita la Commissione ad una pausa di riflessione su questo importante provvedimento, per le considerazioni che mi accingo ad esporre.

Con l'eccezione del solo Piemonte, tutto il territorio italiano è interessato, seppure in misura differente, alla produzione dell'olio di oliva.

La produzione di olio d'oliva di pressione, che in base alle stime ISTAT può essere valutata mediamente, per campagna, intorno ai 5 milioni di quintali, è caratterizzata da una forte variabilità qualitativa, differenziata non solo in base al

contenuto di acidi grassi liberi (0,1-16 per cento), ma anche in funzione delle specifiche caratteristiche organolettiche: di gusto perfetto gli oli d'oliva extravergine, di gusto deteriore gli oli di oliva lampanti.

A tale produzione va aggiunta, poi, quella dell'olio di sansa d'oliva ricavato mediante estrazione con solventi dalla sansa, le cui caratteristiche qualitative sono inferiori perfino a quelle dell'olio d'oliva lampante.

Non esiste pertanto « l'olio di oliva », bensì gli « oli d'oliva ». Per una valutazione adeguata dei problemi che si pongono in materia di classificazione degli oli d'oliva non si può non tener conto che alla produzione e commercializzazione dell'olio di oliva sono interessati: circa 1 milione di aziende produttrici di olive; circa 10.000 stabilimenti di trasformazione delle olive in olio (frantoio); circa 140 stabilimenti di estrazione di olio d'oliva dalle sansa di oliva; circa 550 imprese di confezionamento di olio riconosciute nell'ambito dell'applicazione del regime comunitario dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Queste ultime imprese — che, fra l'altro, non rappresentano la totalità di quelle operanti in Italia in quanto per essere riconosciute devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria — sono suddivise in tre comparti: 377 al settore del commercio; 131 al settore dell'industria; 40 al settore della produzione.

Rispetto alla quantità totale di olio di oliva per la quale mediamente viene erogato l'aiuto al consumo, il settore del commercio è interessato per il 66 per cento, il settore dell'industria per il 32 per cento e il settore della produzione per il 2 per cento.

In tale quadro non è ovviamente incluso l'olio di oliva destinato all'autoconsumo o venduto direttamente dai produttori, dai frantoiani o dalle imprese di confezionamento non riconosciute nell'ambito dell'aiuto al consumo.

Tenendo conto di questa complessa e diversificata realtà, una legge che voglia

adeguatamente disciplinare la classificazione degli oli d'oliva deve contemperare in modo armonioso ed equilibrato i legittimi interessi dei singoli comparti. Diversamente si rischia di restringere l'area dello smercio del prodotto incidendo in maniera negativa proprio sulla tutela della produzione e del reddito degli olivicoltori.

L'obbligo previsto dalla norma di aggiungere una percentuale fissa di olio di oliva vergine all'olio di oliva raffinato da lampante (20) o raffinato da olio di sansa (30), anche se sotto l'aspetto promozionale del miglioramento della qualità dell'olio di oliva può essere considerato favorevolmente, al momento attuale pone seri problemi di controlli.

Infatti, a tutt'oggi non è stato ancora approntato un metodo « ufficiale » di analisi che consenta di stabilire l'osservanza di tale disposizione attraverso il rigoroso accertamento delle percentuali delle qualità di olio (raffinato e vergine) utilizzate per la realizzazione della miscela.

Nelle more della ricerca e messa a punto di un appropriato metodo analitico, la proposta di legge prevede l'istituzione di un sistema di controlli di carattere amministrativo-contabile (articolo 8), « facendo obbligo ai confezionatori di tenere un registro di carico e scarico, vidimato dall'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura competente per territorio, in cui vengono riportate le quantità di olio rettificato prodotto o acquistato e le relative provenienze, nonché la quantità di olio vergine di oliva introdotto ed impiegato ».

A parte i dubbi che si possono nutrire sull'applicazione dei controlli amministrativi previsti nella proposta di legge in esame, dal momento che essi si risolverebbero in verifiche *a posteriori* di natura meramente contabile su un rilevante numero di operatori, sia del settore della produzione sia di quelli del commercio e dell'industria, non può non tenersi conto delle gravi difficoltà che si incontrerebbero sul piano operativo nell'attuazione dei controlli stessi, a causa delle attuali carenze di mezzi e personale dell'amministrazione.

Tali difficoltà andrebbero ad appesantire i già gravi e noti disagi che si incontrano per garantire una corretta applicazione sia del regime dell'aiuto alla produzione sia di quello dell'aiuto al consumo.

Pertanto, l'eventuale adozione di una siffatta disposizione di legge andrebbe preceduta da un attento esame delle implicazioni di ordine amministrativo che la sua pratica applicazione impone, avuto riguardo in particolare alle concrete possibilità che questa amministrazione può offrire in materia di controllo.

Per quanto riguarda il divieto di produrre miscele di oli di semi provenienti da semi diversi, nonché l'obbligo di indicare in modo ben visibile sulle confezioni di olio di semi e di olio di sanza d'oliva i solventi per l'estrazione di detti oli, non si può non concordare con le critiche formulate, in quanto tale disposizione, proibendo la miscela di oli di semi diversi, vieta in pratica sia la produzione sia la commercializzazione della miscela in questione, prestandosi a mettere in atto una restrizione che giustamente la stessa Commissione CEE ha ritenuto contraria agli articoli 30 e 34 del Trattato CEE.

A tal riguardo si deve evidenziare che la direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* CEE n. L. 33/1 dell'8 febbraio 1979, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, enuncia chiaramente il principio secondo il quale non sono da considerare come ingredienti i solventi utilizzati nelle dosi strettamente necessarie al processo produttivo.

Conseguentemente, l'obbligo di indicare in etichetta i solventi sarebbe in contrasto con la citata direttiva e costituirebbe ostacolo alla libera circolazione delle merci nella CEE.

Per quanto riguarda l'istituzione del marchio di garanzia di qualità il giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dal settore commerciale e industriale, può essere

sostanzialmente positivo, a condizione che vengano adottate alcune necessarie cautele.

Infatti, pur ammettendo la possibilità in via tecnica di attribuire a qualsiasi qualità di olio la garanzia del marchio di qualità, si deve osservare che una generalizzata estensione di tale marchio a qualsiasi olio di oliva vergine commestibile verrebbe a contraddire l'obiettivo primario di assicurare sia un'adeguata garanzia di qualità dell'olio extra vergine di oliva, sia sufficienti informazioni sulle notevoli differenze intercorrenti tra un olio extra vergine con acidità massima di un grado e caratteristiche organolettiche irreprensibili ed un olio vergine con acidità di 3,3 gradi e caratteristiche organolettiche appena accettabili. Il marchio di qualità per tutto l'olio vergine commestibile potrebbe indurre il consumatore a non cogliere tale differenza, con la conseguenza che sarebbe proprio il prodotto più scadente ad avvantaggiarsene rispetto al prodotto di superiore pregio.

L'eventuale istituzione del marchio di qualità dovrebbe quindi essere limitata soltanto all'olio di oliva di pregio e basata su una corretta gestione del marchio stesso, assicurata mediante un adeguato sistema di garanzie e di controlli.

Un attento esame meriterebbe la composizione del Comitato nazionale per i marchi di qualità, nell'ambito del quale occorrerebbe vedere assicurata espressamente la rappresentanza del Ministero dell'agricoltura.

Sono da condividere invece le osservazioni critiche sull'istituzione della DOC. A tal proposito si ribadisce quanto già fatto presente con la nota n. A-1889 del 13 febbraio 1984.

Le osservazioni di carattere tecnico sull'istituzione della DOC dell'olio extra vergine di oliva partono dall'assioma che l'olio di oliva è un prodotto diverso dal vino, la cui disciplina del marchio di origine controllata poggia le basi sulla delimitazione della zona tipica che dia un prodotto di pressoché costante qualità, con caratteristiche fissate e cristallizzate a norma di legge nei relativi disciplinari,

per cui sia possibile punire colui che usi il marchio di origine abusivamente.

Per l'olio di oliva, invece, la delimitazione geografica in zone tipiche di produzione è molto ardua, perché in una stessa zona le caratteristiche dell'olio possono variare in misura molto più accentuata di quanto non avvenga per il vino, in funzione dell'andamento climatico, dei tempi e dei modi di raccolta delle olive, degli attacchi parassitari, dei modi e tempi di trasformazione delle olive in olio, eccetera.

A ciò si deve aggiungere che il tempo gioca a sfavore della conservazione delle caratteristiche organolettiche dell'olio, aumentandone l'acidità e deteriorandone i pregi. Allo stato attuale, poi, non possediamo cognizioni chimiche ed analitiche adatte ad individuare un metodo sicuro ed idoneo per controllare la qualità in funzione dell'origine.

La ricerca effettuata in materia ha messo in evidenza che in Italia parametri fisico-chimici che caratterizzano la qualità « dell'extra vergine » variano in misura suscettibile di significativo apprezzamento solo se l'olio proviene da zone geografiche molto distinte fra loro. Dall'esame di taluni dati analitici è stato messo in risalto, per esempio, che nella fascia olivicola centro-settentrionale si producono oli extra vergine con caratteristiche assai simili fra loro e ben tipicizzabili dal punto di vista merceologico.

La stessa cosa può essere considerata per la maggior parte dell'olio prodotto nelle zone meridionali. Peraltro, l'esperienza acquisita anche in altri settori ha dimostrato che l'istituzione della DOC può esercitare una funzione qualificante ed incisiva sotto il profilo promozionale quando si basa sulla selezione di una determinata e limitata parte del prodotto finale, caratterizzato da pregi e qualità inconfondibili e controllabili.

Nel settore dell'olio di oliva sicuramente si verrebbe ad attribuire il marchio della DOC a tutta la produzione nazionale di olio extra vergine d'oliva, con la sola conseguenza, però, che il costo per la messa in opera delle strutture di gestione e di controllo si ripercuoterebbero secca-

mente e negativamente sui prezzi di vendita dell'olio extra vergine di oliva.

Senza voler trascurare, poi, che l'introduzione del marchio di origine controllata potrebbe creare, nell'ambito dei principi fondamentali dell'attuale politica comunitaria, qualche problema in materia di mantenimento degli aiuti alla produzione ed al consumo dell'olio di oliva. Non sarebbe da escludere l'ipotesi che gli oli extra vergine di oliva DOC potrebbero essere privati di detti aiuti comunitari nel momento in cui venissero constatati prezzi elevati e favorevoli condizioni di collocamento del prodotto sul mercato. Quasi certamente si verrebbe alla soppressione del regime comunitario dell'intervento per gli oli garantiti dal marchio di origine.

In tal modo si finirebbe per scaricare interamente sul consumatore il costo di produzione di tali oli. Pertanto si è del parere che la tutela dell'olio di oliva di pregio debba ricercarsi in una politica che, attraverso azioni promozionali di educazione alimentare del consumatore, tenda ad aumentare il consumo di tutto l'olio di oliva extra vergine nazionale, senza provocare artificiosi aumenti di prezzo.

Per quanto riguarda l'esterificazione, il problema relativo al divieto di destinare ad uso alimentare gli oli di oliva ottenuti mediante processi di sintesi o di esterificazione ha recentemente costituito oggetto di disciplina comunitaria, con l'emanazione del regolamento CEE n. 3429/82 e successive modificazioni: sarebbe pertanto opportuno che la norma relativa al divieto di esterificazione trovasse un adeguato raccordo con la disciplina comunitaria.

Per quanto concerne la pubblicità, il programma per la promozione e lo sviluppo del consumo dell'olio di oliva previsto nella proposta di legge, dovrebbe essere adeguatamente armonizzato e coerentemente collegato con le direttive ed i programmi promozionali e di pubblicità adottati annualmente dalla comunità, nell'ambito degli obiettivi propri del regime dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva.

In relazione al divieto di detenere e mettere in commercio oli di oliva con ca-

ratteristiche fisico-chimiche anomale, sarebbe opportuno precisare che tale divieto deve riguardare esclusivamente la vendita ed il commercio per il consumo diretto alimentare e non quello della produzione o del commercio all'ingrosso.

Per queste ragioni il Governo chiede alla Commissione una pausa di riflessione per rivedere il testo presentato.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole sottosegretario per la sua esposizione.

**MARIO TOMA.** Sono d'accordo con la richiesta del Governo. Del resto, se il Governo chiede una pausa di riflessione, non so in quale modo potremmo opporci, in considerazione anche delle motivazioni che sono alla base della richiesta.

Le osservazioni avanzate dal sottosegretario hanno, di fatto, « demolito » il testo del Comitato ristretto sul quale avevamo, in maniera particolare, insistito alcuni deputati della maggioranza.

Tuttavia, nel ribadire che non possiamo opporci alla richiesta di una pausa di riflessione, vorrei fare alcune considerazioni: quando chiedemmo di lavorare in sede legislativa, il Governo era presente ed ha acconsentito. Esiste, però, un problema che concerne il modo di lavorare dei Comitati ristretti in quanto, in quella sede, chiedemmo che venissero approfonditi quei punti sui quali, oggi, l'onorevole sottosegretario chiede tempo per un ulteriore approfondimento. Sembrava, addirittura, che stesse per crollare il mondo — per alcuni deputati del partito di maggioranza, all'interno di questa Commissione — se si fossero effettuate delle audizioni, se si fosse discusso meglio della questione (che oggi l'onorevole sottosegretario non ha posto tra i punti critici) di un ulteriore finanziamento per la ricerca scientifica. Sempre in quel Comitato ristretto — e pongo un problema di natura istituzionale — la richiesta delle audizioni non fu accettata; quando però arrivarono, per via esterna, pressioni in questo senso, le audizioni sono state effettuate. Anche questo è un modo di considerare il lavoro dei parlamentari all'inter-

no di questa Commissione e, probabilmente, non solo all'interno di questa Commissione.

Tutti sappiamo che della revisione della legge n. 1407 del 1960 si era cominciato a discutere nel 1968. I primi testi di legge furono approntati nel 1977 e, alla fine dell'ottava legislatura, si trovò l'accordo sul testo unificato, nonostante la esistenza di perplessità riguardanti l'indicazione dei solventi e delle miscele tra olii diversi sulle quali, successivamente, si raggiunse l'unanimità. Oggi il Governo chiede una pausa di riflessione per ulteriori approfondimenti. Diciamoci la verità: oggi occorrono ulteriori approfondimenti perché — allora — è stata sbarrata la strada alle richieste che venivano in tal senso.

È necessario, comunque, sottolineare che non esiste una sola olivicoltura, ma esistono più olivicolture, più interessi contrastanti per la difesa di questo settore; non esistono soltanto problemi tra regioni e zone agricole, ma anche tra mondo del commercio, della produzione, commercializzazione e trasformazione. Mi auguro che questa pausa di riflessione serva a superare, a sciogliere questi nodi e che tutto avvenga senza percorrere vie traverse, attraverso un dibattito chiaro. Non è uno scandalo se all'interno dei partiti di maggioranza esistono proposte diversificate; l'importante è che si sappia su quali materie intervenire, quali sono i nodi di contrasto, perché il Ministro Altissimo ha mandato un telex per bloccare la discussione — in quanto a livello comunitario si stanno approntando norme che possono essere in contrasto con quanto stiamo decidendo —, perché il ministro della sanità vuole metterci le mani.

È necessario che ogni parlamentare, e l'intera Commissione, vengano messi nella condizione di conoscere tutti i problemi esistenti per poter svolgere un ottimo lavoro, in quanto tutti conveniamo sulla necessità che la nuova legislazione tenga nel dovuto conto le decisioni della CEE.

Auspico che la pausa di riflessione consenta di affrontare anche la questione del finanziamento per l'Istituto di Ricer-

ca e sperimentazione di Milano e non preveda — permettetemi di dirlo — la ridicola cifra di cento milioni con la quale, al giorno d'oggi, si paga un usciere, non si fa ricerca.

Per quanto riguarda la esterificazione, non illudiamoci di far rientrare gli olii esterificati tra quelli commestibili: discutiamo della permanenza di questi olii per usi industriali, tenendo conto che ci muoviamo all'interno di norme comunitarie, né si illudano i presentatori della proposta di legge Bambi che i problemi relativi all'innalzamento della qualità dei nostri olii di oliva, e della concorrenza che questi debbono reggere con i paesi del bacino mediterraneo, possano risolversi con queste modifiche: i problemi si risolveranno se interverranno provvedimenti strutturali che innalzino complessivamente la qualità della nostra olivicoltura, soprattutto nelle zone di maggiore produzione (penso al Mezzogiorno, in cui si produce circa l'80 per cento dei nostri olii di oliva).

Quello olivicolo è uno dei settori sui quali è necessario intervenire con provvedimenti strutturali anche nell'ambito del piano agricolo nazionale, specialmente quando si pensi che da ben 25 anni tale settore non subisce interventi di modifica, se si fa eccezione per quelli derivanti da disposizioni comunitarie i quali, peraltro, non hanno introdotto alcun serio miglioramento.

Con questo auspicio e nella speranza che si proceda ad una riflessione seria ed approfondita, che avvii all'unificazione delle norme sulla produzione olivicola nel nostro paese, il gruppo comunista prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

GIAMPAOLO MORA. L'invito da parte del Governo ad una pausa di riflessione non può non ricondurre l'attenzione della Commissione ai punti nodali delle proposte di legge in discussione.

È stato osservato, giustamente, dall'onorevole Toma che non può costituire motivo di scandalo o di perplessità il fatto che vi

siano momenti di riflessione e di verifica all'interno degli stessi partiti della maggioranza su un provvedimento che ritengo possa essere serenamente discusso prescindendo dall'appartenenza ad un determinato gruppo, proprio per i suoi aspetti tecnici e per la dichiarata finalità di concorrere da un lato al miglioramento della produzione olivicola e, dall'altro, all'offerta ai consumatori di un prodotto con caratteristiche qualitative ben delimitate.

In sostanza, il sottosegretario Zurlo ha richiamato la nostra attenzione sui punti che già da tempo sono oggetto di particolare riflessione da parte nostra. Di tali punti, alcuni attengono alla difficoltà attuale di disporre di strumenti tecnico-fisico-chimici di controllo delle miscele di olii di oliva; altri attengono all'esigenza di armonizzare la nostra legislazione in materia con quella comunitaria; altri attengono all'opportunità di introdurre la denominazione di origine controllata; altri, da ultimo (*last but not least*), attengono ai problemi della esterificazione e della pubblicità.

Concordo sull'esigenza che la pausa di riflessione proposta dal Governo porti, nel modo più chiaro e più trasparente possibile, a conoscere tutti gli aspetti dei vari problemi e tutte le voci legittimamente interessate a prospettare i pro ed i contro le soluzioni che traspaiono dalle proposte di legge in discussione, proprio perché ritengo che il fine che tutti dobbiamo raggiungere è quello di fare una buona legge.

Inoltre, trovo giusto tenere conto di un problema di fondo che non riguarda soltanto il settore olivicolo e che si ricollega alla questione dell'armonizzazione della legislazione italiana con quella comunitaria. Il problema è quello della concorrenza che si verificherà, sul piano della produzione olivicola, tra il nostro paese ed altri paesi mediterranei che stanno per entrare a fare parte della CEE, soprattutto se si pensa che la legislazione italiana è, in generale, più rigorosa e più restrittiva, quanto alla tutela della qualità e della genuinità di alcuni prodotti agricoli (cito ad esempio i formaggi), delle legislazioni vigenti in altri

paesi comunitari, e che da tale maggiore severità e restrittività potrebbero derivare talune disparità, in primo luogo tra i produttori italiani e quelli di altri paesi.

Ritengo che un'esigenza di questo tipo - dato il lungo travaglio che il provvedimento in discussione ha subito - possa essere soddisfatta in tempi non lunghissimi una volta che siano stati posti a nostra disposizione tutti gli elementi che ci consentano di adottare alcune soluzioni, delle quali vi è attesa da parte dei produttori. A tale proposito, ritengo possa essere condivisa da tutti l'esigenza di migliorare la legislazione già esistente.

Dunque, anche il gruppo della democrazia cristiana prende atto dell'invito, da parte del rappresentante del Governo, ad una pausa di riflessione e ritiene che tale pausa potrà essere utilmente impiegata se la Commissione avrà rapidamente a disposizione gli elementi a favore e quelli contro l'una e l'altra tesi, per potere poi procedere alle opzioni definitive in un senso o nell'altro, ma essendo in possesso di informazioni che le abbiano consentito di valutare tutte le opportunità e tutti i vantaggi delle soluzioni al suo esame.

GIORGIO NEBBIA. Esprimo il mio totale dissenso sul metodo che viene qui seguito. È un anno, ormai, che lavoriamo a tale testo legislativo e che ascoltiamo - qui dentro e fuori di qui - le diverse voci che si pronunciano su di esso. Sappiamo tutti che vi sono contrasti insanabili, in certi casi, tra i gruppi di pressione che si confrontano su questo tema e che sono espressi dal mondo della produzione - a sua volta diviso in vari sottogruppi, a seconda delle esigenze regionali - dal mondo della trasformazione, da quello dell'industria, da quello del commercio e, ultimo fra gli ultimi, da quello dei consumatori, i quali sono per altro i più direttamente interessati alla corretta informazione, al miglioramento della qualità ed al prezzo dell'olio d'oliva.

Inoltre, assistiamo alla concorrenza sempre crescente da parte degli oli di semi (è ben noto che questi ultimi « taglia-

no l'erba » sotto i piedi degli olii di oliva, sotto il profilo della quantità consumata). Abbiamo assistito al momento, storico, dell'entrata della Grecia nella CEE; ed abbiamo davanti la prospettiva dell'ingresso nella CEE della Spagna e del Portogallo, due potenti nostri concorrenti nella produzione olivicola.

Le motivazioni esposte dal sottosegretario Zurlo sono certamente familiari a noi tutti. Personalmente - come preciserò nel corso della discussione - ne condivido alcune e sono in dissenso su altre.

I termini della questione sono abbastanza chiari. E dunque, dopo che la Commissione ha deciso di iniziare la discussione in sede legislativa sul testo del Comitato ristretto, non posso non esprimermi negativamente sul fatto che il Governo sia venuto a dirci, il 28 novembre 1984, che desidererebbe che ci riflettessimo sopra. Su che cosa dovremmo riflettere ?

Si discuta, invece, poiché i termini della questione sono ben noti a tutti! Si potrà essere divisi, su questo tema, all'interno dei singoli gruppi; ma certamente il paese si aspetta da noi la risoluzione del problema della classificazione degli olii di oliva, o per lo meno una assunzione di responsabilità da parte nostra.

Dunque, si vada avanti con la classificazione che già abbiamo, o la si modifichi!

Si voterà, alla fine, una legge che non accontenterà nessuno; ma è bene che tale legge sia fatta - e spero di portare un contributo in questo senso alla discussione - almeno per aiutare la sopravvivenza dell'olivicoltura italiana.

Voglio ricordare ai colleghi che se andiamo avanti senza una chiara politica di miglioramento e di potenziamento della nostra olivicoltura - anche e soprattutto nell'ambito della CEE - si mettono in pericolo migliaia di posti di lavoro e questo soprattutto nel Mezzogiorno.

GUIDO MARTINO. Rammentavo proprio ora a me stesso, signor presidente, la situazione di fatto momentanea in cui ci troviamo, vale a dire l'assenza del relatore

e del primo firmatario della prima delle leggi presentate — che tanto aveva insistito per l'inserimento all'ordine del giorno — e infine la richiesta del rappresentante del Governo per una pausa di riflessione.

Devo esprimere il mio rammarico dinanzi al fatto di essere arrivati alla fine dei lavori del Comitato ristretto senza un raccordo con la situazione comunitaria; non possiamo chiudere gli occhi dinanzi a ciò e le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo ci inducono a consentire alla dilazione nei lavori, in quanto sarebbe impensabile, a 25 anni di distanza dalla prima formulazione di legge, arrivare ad un testo che non tenga conto di questo fatto sostanziale.

Per quanto riguarda la situazione della ricerca scientifica, non è oggi tale da consentire la verifica nei fatti della legge che andiamo formulando e che deve essere ovviamente rivista, proprio per quella proiezione economica che certamente sottende. Manca inoltre la proiezione finalizzata a quell'evento storico, ma prossimo, dell'ingresso nella CEE di Spagna e Portogallo, è per tutta questa serie di fatti che aderisco alla richiesta del Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come presidente non posso che accettare la proposta del Governo e l'opinione della maggioranza; come relatore facente funzioni, però, sarei in linea di massima più vicino alla posizione dell'onorevole Nebbia, in quanto è un dato di fatto che questa legge ormai si trascina da vario tempo, ben sapendo la grande attenzione che le viene rivolta dalle varie parti nel nostro paese, naturalmente secondo l'ottica dei particolari interessi. Per rendersi conto di ciò, basta vedere il gran numero di lettere che riceviamo, giorno dopo giorno, su questo problema.

Il Governo in questo momento, sia pure con molto ritardo, ci chiede una pausa di riflessione; il problema è ora di vedere se sia possibile utilizzare questa pausa in modo positivo, perché sappiamo tutti come vanno i lavori parlamentari: la pausa di riflessione potrebbe voler dire mettere

da parte il problema e rispolverarlo solo quando qualcuno dovesse risollevarlo.

Non voglio entrare nel merito della legge, ma solo fare questione di metodo, ricordando un dato di fatto all'onorevole Toma: il testo del Comitato ristretto non è stato affatto demolito; le audizioni sono state effettuate, ma non ho mai interferito nei lavori del Comitato e penso di non dover mai interferire. C'è una lettera del Presidente della Camera, molto precisa, che ci invita...

MARIO TOMA. Il rilievo non era nei suoi confronti, presidente, conosco la prassi corretta che lei ha seguito.

PRESIDENTE. Ho voluto puntualizzare perché gli altri colleghi, che non conoscono il problema, non rimanessero con una idea sbagliata.

Sul resto sono d'accordo, ma vorrei — prima di passare al secondo punto dell'ordine del giorno — cogliendo la proposta tra le righe dell'onorevole Nebbia, vedere come si possa utilizzare la pausa di riflessione, in quanto ormai mi pare, a questo punto, che le posizioni siano delineate: o rimettiamo il testo così com'è in Commissione e procediamo ad una approfondita discussione in modo che le posizioni contrastanti — perché anche nell'ambito di un gruppo vi possono essere posizioni differenti — ed i nodi emergano chiaramente, oppure invitiamo il Comitato ristretto a riaffrontare il problema. Pregherei il Governo, oltre ad essere la prossima volta più sollecito, di partecipare ai lavori del Comitato ristretto (non occorre la presenza del ministro o del sottosegretario, ma almeno deve essere presente un delegato, un alto funzionario), altrimenti può capitare, come capita oggi, che dopo due anni il Governo ci viene a dire occorre riflettere. Riflettiamo pure, ma non vorrei che poi mi si accusasse di aver accantonato il problema con la scusa della pausa di riflessione, per andarlo a ripescare quando qualcuno risolleverà la questione.

A questo punto le soluzioni sono due: discutere in Commissione il merito fino in

fondo e confrontare le varie posizioni, verificando la possibilità di riavvicinamento o riduzione di divaricazione di idee, oppure ritornare in Comitato ristretto, con la garanzia della presenza del sottosegretario, per discutere dei problemi che lo stesso sottosegretario ha posto come motivo della pausa di riflessione che tutti i gruppi, tranne la sinistra indipendente, hanno accettato.

GIAMPAOLO MORA. Sono d'accordo con la proposta di ritornare in Comitato ristretto: per fugare il sospetto che si voglia rinviare all'infinito la definizione della materia, si potrebbe fissare un termine — magari un mese — per gli approfondimenti, invitando il Governo ad esplicitare i punti di perplessità.

GUIDO MARTINO. Aderisco alla proposta del presidente, rammentando la necessità di un collegamento con le norme della CEE, per evitare di ridiscutere su una tematica superata dal regime comunitario.

PRESIDENTE. Rimaniamo d'accordo in questi termini: pregherò l'onorevole Bruni di riunire, il più presto possibile, il Comitato ristretto, che avrà un mese per concludere i propri lavori. Ciò significa che dopo le feste di Natale torneremo in Commissione per verificare il lavoro svolto.

GIORGIO NEBBIA. Il Governo ha chiesto una pausa di riflessione, per cui è tenuto a presentare una documentazione, almeno, per le parti che pongono dei problemi di collegamento con la normativa comunitaria. Diamo un termine al Governo per presentare questi suoi documenti, dopodiché potremo immediatamente convocare il Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Questo è implicito nella mia proposta. La Commissione sarà riunita la prima settimana dopo le vacanze di Natale. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GUIDO MARTINO

**Discussione della proposta di legge: Lo Bianco ed altri: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli (429).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lo Bianco, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bruni, Campagnoli, Carlotto, Citaristi, Cristofori, Contu, Ferrari Marte, Silvestri, Lattanzio, Micheli, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech: « Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli ».

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. La proposta di legge era già stata sufficientemente esaminata nella seduta del 20 settembre 1984, nella quale avevamo chiesto il trasferimento in sede legislativa, successivamente concesso dal Presidente della Camera.

Vorrei, quindi, dare atto dell'impegno dimostrato dai componenti il Comitato ristretto nelle riunioni del 30 maggio, 19 luglio e 19 settembre, riallacciandomi anche — per chiarire alcuni dubbi — ai pareri espressi dalle Commissioni interni ed industria.

La Commissione industria aveva dato parere favorevole alla proposta di legge in esame, mentre invece la Commissione interni aveva espresso parere favorevole al primo comma dell'articolo unico e parere contrario al secondo e terzo comma dello stesso articolo. Per maggior chiarezza desidero dire che, in ordine alla validità su tutto il territorio dell'autorizzazione, la proposta di legge in esame vuole confermare quanto già precisato dalla legislazione vigente, cioè che il parere contrario a uno di questi commi non ha senso, in quanto l'articolo unico della legge n. 477, del 1964 successiva alla legge n. 59 del 1963, aveva modificato il primo comma dell'articolo 1 sostituendo le originarie parole « vendita al dettaglio nell'ambito del

proprio comune o di comuni vicini» con « vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica ». Con questa precisazione, intervenuta nel 1964, la vendita non trova limiti di localizzazione. Comunque questo è un chiarimento a giustificazione del parere contrario espresso dalla Commissione interni.

La normativa proposta intende affidare l'accertamento dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente al sindaco ove è ubicata l'azienda che, a mio avviso, è il solo che in pratica può valutare tali condizioni, e, comunque, meglio si presta all'accertamento rispetto ai sindaci dei comuni in cui si intende effettuare la vendita, come previsto nell'articolo 3 della legge n. 59 del 1963. Di conseguenza, una volta disposta tale competenza esclusiva, bisogna estendere l'efficacia dell'accertamento a tutto il territorio nazionale.

In relazione alla vendita al dettaglio di carni macellate, l'ultimo comma della proposta di legge in esame si propone di ribadire l'indirizzo giurisprudenziale vigente (vedi sentenza del Consiglio di Stato n. 871 del 1980) che ha ritenuto non ammissibile la distinzione tra i prodotti a seconda dei tipi di allevamento, ribadendo che la macellazione del bestiame rappresenta il completamento naturale dell'opera del lavoratore agricolo nel caso in cui non si addiunga alla vendita del bestiame stesso.

Ritengo che la proposta di legge in esame nel precisare le agevolazioni attribuite ai produttori agricoli, non comporta alcun pregiudizio ai commercianti, ma, nello stesso tempo, favorisce anche il consumatore finale.

Preannuncio che proporrò, a nome del Comitato ristretto, tre modifiche, le quali si rendono necessarie per armonizzare la modifica proposta all'articolo 4 della legge n. 59 del 1963 con il resto della predetta legge ed in particolare con l'articolo 3.

La prima di tali modifiche consiste nel premettere all'articolo unico — che diventerebbe così l'articolo 2 — il seguente articolo 1:

« I produttori singoli od associati che intendono effettuare la vendita di cui al-

l'articolo 1 debbono farne domanda al sindaco del comune dove trovasi il fondo od i fondi di produzione.

La domanda, sottoscritta dal rappresentante, se trattasi di associazioni o di persona giuridica, deve essere presentata al sindaco in duplice esemplare.

La domanda, oltre l'indicazione delle generalità del richiedente, della specifica qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'articolo 2 e degli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente o dei fondi di produzione dei soci o associati deve contenere altresì la specificazione, rispettivamente se di coltura o di allevamento, dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e dei modi in cui s'intende effettuarla se permanentemente o meno, e se in posti stabiliti dalla autorità comunale in maniera che in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita.

La domanda deve essere corredata dal certificato penale generale del richiedente dal quale risulti la inesistenza di condanne per alcuno dei reati indicati nella lettera c) del successivo articolo 6 ».

La seconda modifica consiste nel sopprimere, al secondo capoverso dell'articolo unico, le parole: « del comune in cui è ubicata l'azienda ».

La terza modifica consiste nell'aggiungere, alla fine dell'articolo unico, il seguente comma: « La vendita di cui all'articolo 1 è esclusa dalla disciplina stabilita dalla legge 28 luglio 1971, n. 558 ». In tale modo si potrebbe consentire la vendita diretta di prodotti agricoli anche durante i giorni festivi.

PRESIDENTE. Quanto alla prima delle tre proposte di modifica testé preannunciate, mi permetto di suggerire al relatore di aggiungere l'obbligo della notifica al sindaco del comune in cui avviene la vendita diretta, per non danneggiare l'opera che il sindaco è tenuto a svolgere, nel proprio comune, relativamente alla rete di vendita ed ai piani di commercializzazione dei vari prodotti sul territorio comunale.

Quanto alla proposta di aggiungere, alla fine dell'articolo unico, le parole: « La

vendita di cui all'articolo 1 è esclusa dalla disciplina stabilita dalla legge 28 luglio 1971, n. 558 », suggerirei al relatore di modificare tale formulazione nella maniera seguente: « La vendita di cui all'articolo 1 non costituisce né può essere assimilata a negozio o ad esercizio di vendita al dettaglio ». Infatti, la legge 28 luglio 1971, n. 558, reca il titolo: « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio ». Pertanto, non può ricadere sotto tale disciplina un tipo di vendita che non è negozio, né esercizio di vendita al dettaglio.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le proposte di modifica preannunciate dal relatore potrebbero rendere necessaria la richiesta di pareri ad altre Commissioni.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Il problema può porsi, a mio parere, a proposito della terza modifica. Ma, dopo la precisazione suggerita dal presidente Martino, posso rinunciare all'emendamento da me preannunciato.

PRESIDENTE. Può presentarlo nella formulazione da me suggerita.

GIORGIO NEBBIA. Sarebbe opportuno avere i testi degli emendamenti preannunciati dal relatore, per poterli esaminare con attenzione.

PRESIDENTE. La dizione, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge n. 59 del 1963: « ai sindaci dei comuni in cui intendono effettuarla », è sostituita, nel testo proposto dal relatore, dalla seguente: « al sindaco del comune dove trovasi il fondo o i fondi di produzione ». Di conseguenza, viene soppressa la dizione, di cui al quarto comma dello stesso articolo 3: « e nel caso di presentazione in comuni diversi da quello dove trovasi il fondo o i fondi di produzione », in quanto il richiedente presenta la domanda nel comune in cui è produttore.

GIAN CARLO BINELLI. Forse sarebbe meglio prospettare una comunicazione.

PRESIDENTE. La proposta, infatti, era: « al sindaco del comune dove trovasi il fondo o i fondi di produzione e successiva notifica al sindaco del comune nel quale si vuole esplicitare l'attività di vendita ».

GIAN CARLO BINELLI. Può esservi però il rischio di un divieto del sindaco del comune nel quale si vuole effettuare la vendita.

PRESIDENTE. Per questo era preferibile la notifica. Il relatore potrebbe formulare un emendamento in tale senso.

GIORGIO NEBBIA. La formulazione non è precisa. Stiamo parlando del sindaco del comune dove trovasi il fondo o i fondi di produzione. E se si trattasse di due comuni adiacenti?

PRESIDENTE. Saranno impegnati ambedue i sindaci. Si è parlato di « notificare » ma, se lo si preferisce, si può usare il termine « comunicare ». Si parla di « notificare » al sindaco del comune la vendita, per la composizione con il piano commerciale locale. La notifica della licenza deve essere l'atto da cui dipende la vendita: « notificare la licenza ottenuta al sindaco del comune dove vuole esplicitare l'attività di vendita ». Forse è meglio dire « comunicare » in quanto « notificare » è più imperativo, mentre « comunicare » non sottende alcuna obbligatorietà reale.

GIAMPAOLO MORA. Secondo me, l'uso di quel termine potrebbe importare che il soggetto notificante debba essere l'ufficiale giudiziario, perché si fa pervenire copia autentica nel comune interessato.

GIORGIO NEBBIA. Se ben capisco, la risposta alla domanda indicata nell'articolo è « relativa autorizzazione », non licenza ma « autorizzazione », si fa domanda al sindaco del comune dove si trovano i fondi e si notifica l'autorizzazione al comune in cui avviene la vendita. Questo è il concetto.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Il produttore deve depositare copia autentica dell'autorizzazione presso il comune o i comuni dove intende esercitare la vendita diretta dei prodotti. Meglio ancora: « i produttori singoli od associati devono depositare copia autentica dell'autorizzazione presso il comune o i comuni dove intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti ».

GIAMPAOLO MORA. Propongo una sospensione della seduta per valutare le modifiche preannunciate.

PRESIDENTE. Procediamo pure ad una breve pausa nei lavori, per dar modo a tutti di acquisire i necessari chiarimenti in ordine alle modifiche preannunciate dal relatore.

La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Propongo di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,45.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO